

ATTO NORMATIVO DELLA DIOCESI DI BRESCIA

PREMESSA

Lo Statuto rinnovato dell'Azione Cattolica Italiana, approvato dall'Assemblea Straordinaria il 12-14 settembre 2003 e dal Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana il 19 novembre 2003, è il riferimento imprescindibile dell'Azione Cattolica diocesana, per le scelte ideali che la ispirano (contenute nella Premessa e nei primi 10 articoli) e per le norme che ne definiscono la vita e l'ordinamento.

Lo Statuto, nello spirito del Concilio Vaticano II che privilegia la Chiesa locale come dimensione primaria della vita ecclesiale, indica nell'Atto Normativo diocesano lo strumento che declina la vita e l'organizzazione specifica dell'Associazione diocesana che di questa Chiesa è parte e la cui missione intende servire, in stretta collaborazione con il suo Vescovo.

Assumendo quanto è espresso nell'art. 11.4 dello Statuto¹, l'Associazione diocesana intende impegnarsi a realizzare le scelte di fondo che esso ha compiuto, ritenendo di contribuire, anche attraverso le stesse, alla crescita della comunità ecclesiale.

Tra queste ne evidenzia tre.

- A. Avere a cuore la dimensione diocesana della Chiesa, spendersi per essa, dedicarsi alle sue scelte pastorali favorendo il superamento del ripiegamento intraparrochiale delle comunità cristiane, coltivando apertura alle unità pastorali e alle zone.
- B. Orientare con decisione il proprio impegno missionario verso l'evangelizzazione e la nuova evangelizzazione: questo è anche il cammino intrapreso dalla nostra Diocesi. Esso si realizza nella cura di far incontrare il Vangelo con le persone, nella preoccupazione di annunciarlo nella quotidianità con le parole vive della testimonianza, del dialogo interpersonale, dei gesti di premura e nell'accompagnare in particolare chi è ancora estraneo ad esso, chi è povero, chi è piccolo.
Questa decisa scelta missionaria può essere uno stimolo anche per favorire l'auspicata conversione pastorale delle comunità cristiane.
- C. Promuovere la valorizzazione della vocazione laicale come risposta in pienezza alla vocazione battesimale, come cammino verso la santità, come responsabilità tipica nei confronti dell'evangelizzazione, incarnata nella quotidianità e negli ambiti di vita, non solo interpretata come collaborazione pastorale, assunzione di ruoli e servizi intraecclesiali, accondiscendenza ad un sentire ancora clericale diffuso nelle parrocchie. E' farsi attenti inoltre ad uno stile di presenza nella società, luogo che i laici non possono disertare, anche per promuovere quel compito di declinare in essa e per essa in forme diffuse e popolari il progetto culturale, per esprimere la voce del laicato cattolico attorno ai grandi temi che si agitano nella società, per offrire a quanti sono in ricerca la possibilità di una riflessione e di una verifica in comune con i cristiani, per vivere una coraggiosa testimonianza dei valori evangelici nella vita sociale (cfr. Lettera CEI all'AC).
Questa prospettiva si colloca nel solco di una tradizione bresciana che ha sempre visto un laicato attivo e propositivo nella realtà sociale, culturale, politica.

¹ (Art. 11.4 Statuto): "L'Azione Cattolica Italiana realizza con la Diocesi in cui è presente una relazione organica che si esprime nella dedizione dei singoli associati e dell'Associazione alla propria Chiesa particolare. A tal fine essa intende offrire, con la propria soggettività associativa, un contributo originale e significativo alla crescita della comunità diocesana".

Per qualificare questo contributo è necessario che la vita associativa sia rivitalizzata da:

- una forte fraternità, che superi la frammentazione, l'identificazione con il gruppo di appartenenza o di servizio e faccia crescere uno stile di famiglia in cui le diverse generazioni si incontrano, si sostengono a vicenda, si prendono cura insieme dei più giovani;
- una proposta aperta e stimolante offerta a tutti, perché l'AC continui ad essere esperienza popolare a cui tutti, dai bambini ai ragazzi, dagli adolescenti ai giovani, dagli adulti agli anziani, possono aderire per "maturare la propria vocazione alla santità, viverla da laici, svolgere il servizio ecclesiale che l'Associazione propone per la crescita della comunità cristiana, il suo sviluppo pastorale, l'animazione evangelica degli ambienti di vita e per partecipare in tal modo al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità propria della comunità diocesana"²;
- una valorizzazione dei nuclei familiari aderenti all'Associazione perché possano meglio offrire il loro apporto di testimonianza e di operosità;
- una riconferma del valore della scelta democratica, che prevede non solo l'esercizio della partecipazione ai momenti elettivi o di programmazione assembleare, ma faccia sentire ordinariamente ognuno corresponsabile della vita associativa a tutti i livelli;
- una maggiore comunicazione associativa favorita da un'organizzazione territoriale che promuova i collegamenti, dentro una realtà così vasta come è la nostra Diocesi.

Il legame con la vita della comunità diocesana e con il Vescovo si manifesta anche nella presenza e nel ruolo dei Sacerdoti Assistenti. Essi esprimono condivisione e vicinanza verso l'esperienza laicale tipica dell'Azione Cattolica attraverso la relazione fraterna che, nell'incontro di vocazioni distinte, porta giovamento alla reciproca maturazione umana e cristiana³.

L'AC bresciana, vivace e propositiva in tutta la sua storia, ha promosso opere e strutture che ancora oggi costituiscono il patrimonio che l'Associazione mette a disposizione per la formazione cristiana, spirituale e culturale dei suoi aderenti e della comunità diocesana tutta.

Esse sono identificate nel *Palazzo S. Paolo* a Brescia, sede delle attività del centro diocesano e residenza degli Assistenti; in *Villa Pace* a Gussago, casa di spiritualità per gli associati, per gruppi parrocchiali e di altre aggregazioni, e il *Centro Pedagogico Vigano* a Obra di Vallarsa (TN) per le attività formative di ragazzi, giovani, gruppi parrocchiali.

Per l'amministrazione economica e fiscale di questo patrimonio sono state istituite due realtà strettamente legate all'Azione Cattolica diocesana: la "*Fondazione Brixia Fidelis*", intestataria dei beni immobili, e l'"*Associazione Maria Freschi*" per la gestione dei servizi che in essi si svolgono.

² (Art. 15.1 Statuto).

³ (Art. 10 Statuto): "1. Nell'Azione Cattolica Italiana i Sacerdoti Assistenti partecipano alla vita della Associazione e delle sue articolazioni, per contribuire ad alimentare la vita spirituale ed il senso apostolico ed a promuoverne la unità. 2. Il Sacerdote Assistente esercita il suo servizio ministeriale quale partecipa della missione del Vescovo, segno della sua presenza e membro del presbiterio, in modo che la collaborazione nell'apostolato di sacerdoti e laici renda più piena la comunione ecclesiale dell'Associazione. 3. Il Sacerdote Assistente è nominato per ciascuna Associazione, diocesana, parrocchiale e nazionale, dall'Autorità ecclesiastica competente; partecipa alle riunioni dell'Associazione e dei rispettivi Consigli e Presidenze. 4. Per assicurare la presenza sacerdotale in ciascuna articolazione associativa, il Sacerdote Assistente può chiedere che l'Autorità ecclesiastica nomini altri sacerdoti che possano coadiuvarlo e siano scelti in conformità alla natura e alle esigenze di ciascuna articolazione (Settore, Acr, Movimento o Gruppo)".

ASPETTI NORMATIVI

Art. 1 – Con il presente Atto Normativo si dà atto, ad ogni effetto civile e canonico, della costituzione dell'Associazione diocesana dell'Azione Cattolica Italiana nella Diocesi di Brescia, articolata in Associazioni territoriali, Gruppi interparrocchiali e Movimenti, nonché strutturata secondo le disposizioni che seguono, come unione di tutti i laici che in tale Chiesa particolare aderiscono all'Azione Cattolica Italiana e come parte dell'unica Associazione nazionale.

Art. 2 – L'Associazione diocesana dell'Azione Cattolica di Brescia ha sede in Brescia (BS), Via Tosio, 1, è rappresentata dal suo Presidente *pro tempore* ed è regolata dalle norme del presente Atto Normativo e dello Statuto nazionale dell'Azione Cattolica.

Art. 3 – Il presente Atto Normativo, oltre ad evidenziare preliminarmente gli impegni e le scelte peculiari della Associazione diocesana e a sottolineare i riferimenti normativi inerenti la costituzione dell'Associazione diocesana dell'Azione Cattolica, pone specifiche disposizioni in materia di:

- A) adesione;
- B) organizzazione territoriale;
- C) Gruppi e Movimenti;
- D) composizione e funzionamento degli organismi diocesani (questi secondo i principi di cui all'art. 22 dello Statuto⁴);
- E) rapporti con FUCI e MEIC;
- F) amministrazione.

A) ADESIONE

Art. 4 – L'appartenenza all'Azione Cattolica Italiana costituisce una scelta libera e consapevole da parte di quanti vi aderiscono per i fini di cui all'art. 15 dello Statuto e prende vita con l'espletamento delle formalità di cui agli artt. 2 e 3 del Regolamento nazionale attuativo dello Statuto stesso⁵.

⁴ (Art. 22 Statuto): "... a) all'assemblea diocesana devono essere chiamati a partecipare i componenti il Consiglio diocesano, i rappresentanti delle Associazioni, dei Gruppi e dei Movimenti dell'Azione Cattolica Italiana formalmente costituiti nella Diocesi; b) il Consiglio diocesano deve essere composto in misura maggioritaria dai membri eletti dall'Assemblea, dai Segretari dei Movimenti costituiti e inoltre dai membri di Presidenza che non siano già consiglieri; c) della Presidenza diocesana devono far parte, oltre che il Presidente diocesano, da due a quattro Vicepresidenti (giovani e adulti), per seguire le finalità associative con riferimento ai Settori, il Responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, il Segretario e l'Amministratore; d) il Presidente è nominato dall'Ordinario diocesano su proposta del Consiglio diocesano; gli altri componenti la Presidenza sono eletti dal Consiglio".

⁵ (art. 2 Regolamento): "1. La richiesta di adesione è esaminata e accolta dal Consiglio dell'Associazione diocesana, attraverso l'Associazione territoriale o il gruppo cui il richiedente vuole aderire. 2. Con l'accoglimento della richiesta di adesione il richiedente acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti statutariamente per i soci. 3. L'adesione, una volta avvenuta, viene confermata di anno in anno da parte del socio e dell'Associazione. 4. L'8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione, si celebra la "festa dell'adesione", con la quale l'Azione Cattolica Italiana ripropone e offre ai propri aderenti, alla comunità ecclesiale e alla società civile le proprie finalità e il proprio servizio, delineati dallo Statuto".

(art. 3 Regolamento): "1. L'accoglimento delle richieste di adesione e le conferme annuali sono attestate – anche attraverso uno specifico "segno" – secondo le forme stabilite dal Consiglio nazionale, che ne definisce le modalità, le procedure e i termini. 2. Con la deliberazione di cui al comma che precede sono previste anche modalità di adesione specifiche e adeguate a giovani minorenni e a ragazzi, e vengono determinate opportunamente le condizioni di adesione da parte di più componenti di un medesimo nucleo familiare. 3. I Consigli diocesani, con propria deliberazione assunta in conformità a quanto disposto dal rispettivo Atto Normativo diocesano, possono prevedere forme aggiuntive che integrino le modalità e il "segno" dell'adesione stabiliti a livello nazionale, al fine di rispondere a specifiche e significative esigenze della vita associativa locale. 4. Il Consiglio nazionale e i Consigli diocesani, nel delineare le

Art. 5 – La scelta di aderire all’Azione Cattolica, una volta avvenuta, non si rinnova tacitamente o automaticamente, ma necessita di volontaria conferma di anno in anno da parte dell’associato.

Art. 6 – Al fine di rispondere alla necessità di rimotivare gli associati sulle scelte di fondo che l’appartenenza all’Azione Cattolica comporta, il Consiglio diocesano dell’Associazione può prevedere cammini e modalità specifiche relative al momento dell’adesione, con particolare attenzione allo spirito di condivisione, alla vocazione alla santità, al servizio ecclesiale e alla corresponsabilità derivanti da tale vincolo associativo.

Art. 7 – Spetta al medesimo Consiglio, nella definizione di tali progetti - tra cui deve intendersi ricompresa la facoltà di prevedere forme aggiuntive che integrino il “segno” richiamato dall’art. 3 del Regolamento attuativo dello Statuto -, provvedere a sensibilizzare gli associati sulla sostanziale diversità di significato intercorrente tra il momento dell’adesione in senso stretto e quello del versamento del contributo associativo.

B) ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL’ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Art. 8 – L’Associazione diocesana si articola in Associazioni parrocchiali e Associazioni di Unità pastorale.

Art. 9 – Ai fini di organizzare la vita associativa sul territorio della Diocesi, di consentirne un efficace sviluppo, di favorirne il contributo verso l’impegno pastorale e missionario della Chiesa locale, l’Associazione diocesana predispone anche forme di collegamento zonale e macro-zonale.

Associazioni parrocchiali

Art. 10 – Il livello parrocchiale dell’Associazione è la modalità ordinaria per organizzare la vita associativa ed esprimerne le finalità.

Art. 11 – L’Associazione parrocchiale è formata da tutti i laici della parrocchia che aderiscono all’Azione Cattolica Italiana⁶.

Art. 12 – Gli organismi dell’Associazione parrocchiale sono:

Art.12.1 – L’Assemblea parrocchiale:

- è composta da tutti gli aderenti all’Associazione parrocchiale che hanno compiuto il 14° anno d’età; i ragazzi dell’ACR sono rappresentati ordinariamente dai loro educatori;
- è convocata dal Presidente parrocchiale o su richiesta di metà dei membri del Consiglio parrocchiale;
- si riunisce di norma almeno una volta all’anno;
- nomina, all’inizio di ogni triennio, il Consiglio parrocchiale e i delegati all’Assemblea diocesana secondo le modalità indicate ai punti seguenti.

condizioni per la diffusione della stampa associativa, rispettivamente nazionale e diocesana, determinano anche le forme di abbonamento legate all’adesione. 5. Il Consiglio nazionale definisce e regola il sistema per la formazione, la conservazione e la gestione degli elenchi dei soci a livello nazionale, diocesano e locale”.

⁶ (art. 23.2. lett. a Statuto): “L’Associazione parrocchiale è formata da tutti i laici della Parrocchia che aderiscono all’Azione Cattolica Italiana”.

Art.12.2 – Il Consiglio parrocchiale:

- è formato da un minimo di 3 associati fino ad un massimo di 9, a seconda della consistenza numerica della Associazione parrocchiale;
- è eletto dall'Assemblea parrocchiale, a scrutinio segreto, esprimendo una preferenza per ogni lista suddivisa per fascia di età. Risulteranno eletti i candidati che avranno avuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano di età;
- cura la programmazione, la gestione, la verifica della vita associativa;
- incarica gli educatori e gli animatori dei gruppi.
- assume ed esercita la responsabilità dell'amministrazione avvalendosi di un amministratore;
- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio-rendiconto dell'associazione.

Art.12.3 – Il Presidente parrocchiale:

- è proposto per la nomina dal Consiglio dell'associazione territoriale di base che designa, a mezzo di elezione, una sola persona; la nomina è effettuata dal Vescovo diocesano.
- rappresenta l'Associazione parrocchiale e presiede gli organi associativi;
- promuove e coordina la vita associativa;
- cura la piena collaborazione con il parroco e con la comunità ecclesiale.

Associazione di Unità pastorali

Art. 13 – Laddove è stata istituita, o sta per esserlo, una Unità pastorale, le Associazioni parrocchiali presenti si possono costituire come unica Associazione di Unità pastorale, con una sola struttura organizzativa analoga a quella definita per le Associazioni parrocchiali.

Collegamento zonale e macro-zonale

Art. 14 – Primo luogo di collegamento tra le parrocchie nella Diocesi di Brescia è la Zona pastorale. Anche l'Azione Cattolica valorizza questa dimensione:

- facendosi presente come rappresentanza associativa negli organismi pastorali zonali;
- aprendosi alla collaborazione e al sostegno reciproco tra associazioni parrocchiali.

Art. 15 – Le esigenze organizzative dell'Associazione, anche alla luce della tensione all'apertura delle Associazioni territoriali alla dimensione diocesana della Chiesa indicata nelle premesse del presente Atto Normativo, comportano la necessità di strutturare oggi in modi e forme più ampie il collegamento associativo attraverso otto "macro-zone"⁷.

Art. 16 – Tale livello organizzativo va privilegiato per:

- favorire la comunicazione tra Consiglio diocesano e parrocchie;
- coordinare il rapporto tra le Associazioni parrocchiali presenti nelle zone pastorali della macro-zona;
- promuovere, sviluppare e sostenere la presenza dell'Associazione in quella porzione di Chiesa;
- interagire con il territorio.

Art. 17 – Il compito di coordinare e promuovere questo livello organizzativo sul territorio è affidato agli otto Responsabili di macro-zona eletti (secondo le modalità indicate negli artt. 27 e seguenti del presente Atto Normativo) dall'Assemblea diocesana e membri del Consiglio diocesano.

⁷ I macro-zona: zone I,2,3,4; II: 6,7,8; III: 9,10,11,12,26; IV: 13,14; V: 15,16,17,18,19; VI: 20,21,22; VII: 5,23,24,25; VIII: 27,28,29,30,31,32.

C) GRUPPI E MOVIMENTI

Art. 18 – Nell'Associazione parrocchiale, come prima vitale esperienza associativa, possono costituirsi gruppi con scopi prevalentemente formativi⁸.

Art. 19 – Al fine di perseguire scopi formativi temporaneamente non realizzabili a livello parrocchiale o scopi missionari che richiedono sollecitudine e attenzione più ampia sul territorio, è possibile promuovere Gruppi interparrocchiali.

Art. 20 – A sostegno del compito proprio dell'Associazione nell'evangelizzazione e nell'animazione cristiana della cultura e degli ambienti di vita, possono costituirsi dei Gruppi diocesani di formazione e di iniziativa, coordinati da un responsabile nominato dalla Presidenza diocesana.

Art. 21 – Più Gruppi, omogenei per finalità e organicamente collegati, possono formare un Movimento diocesano, su riconoscimento del Consiglio diocesano che ne definisce anche la struttura. Un Segretario, nominato dal Consiglio diocesano su proposta del Congresso del Movimento, lo rappresenta nel Consiglio. Il Congresso raccoglie tutti i partecipanti al Movimento.

Art. 22 – I componenti dei Gruppi e dei Movimenti sopra richiamati che intendono aderire all'Azione Cattolica Italiana, si iscrivono di norma presso l'Associazione territoriale presente dove vivono o, nel caso in cui essa non sia costituita, presso il Centro diocesano.

D) COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIOCESANI

Art. 23 – Gli organismi diocesani dell'Azione Cattolica di Brescia sono:

1. l'Assemblea diocesana;
2. il Consiglio diocesano;
3. la Presidenza diocesana;
4. il Presidente.

L'Assemblea diocesana

Art. 24 – L'Assemblea diocesana è convocata ordinariamente ogni tre anni, secondo i tempi fissati dal percorso assembleare nazionale, per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Azione Cattolica della Diocesi di Brescia per il successivo triennio e per eleggere il Consiglio diocesano dell'Associazione. E' convocata in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio diocesano, quando necessario per affrontare temi di grande rilevanza per la vita associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati.

Art. 25 – L'Assemblea diocesana è composta da:

- i componenti in carica del Consiglio diocesano, compresi i rappresentanti dei Movimenti formalmente costituiti nella Diocesi;
- i membri del Collegio degli Assistenti diocesani, senza diritto di voto;
- per ciascuna Associazione territoriale: il Presidente e, eletti dall'assemblea territoriale, un delegato per ogni articolazione presente nell'associazione (adulti, giovani, acr) ed un ulteriore delegato per le associazioni con oltre 75 iscritti (ragazzi compresi);

⁸ (art. 23.2 lett. b Statuto): "nell'Associazione parrocchiale possono costituirsi gruppi come prima vitale esperienza associativa".

- i rappresentanti dei Movimenti diocesani interni ed esterni.

Il Consiglio diocesano

Art. 26 – Il Consiglio diocesano è responsabile della vita e dell'attività dell'Associazione diocesana di fronte all'Assemblea e al Vescovo:

- assume la responsabilità della vita e delle attività dell'associazione diocesana, in attuazione degli obiettivi e delle linee indicate dall'Assemblea diocesana;
- propone al Vescovo la nomina del Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento nazionale ed elegge gli altri componenti la Presidenza diocesana;
- elegge, su proposta del Presidente diocesano, il Segretario, l'Amministratore e i componenti del Comitato per gli affari economici che affiancano l'Amministratore nella gestione amministrativa;
- definisce la proposta formativa dell'Associazione diocesana e i documenti di indirizzo per la vita associativa;
- promuove la pubblicazione e la diffusione della stampa associativa;
- approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Associazione diocesana;
- costituisce commissioni che studino programmi e realizzino iniziative per realtà ritenute particolarmente importanti. Può cooptare i responsabili delle commissioni se non sono già membri del Consiglio diocesano;
- dispone la convocazione ordinaria dell'Assemblea diocesana a scadenza triennale e la convocazione straordinaria della stessa quando necessario.

Art. 27 – Il Consiglio diocesano è composto in misura maggioritaria da 28 membri eletti dall'Assemblea diocesana convocata in via ordinaria:

- 5 presidenti di Associazioni territoriali;
- 5 adulti;
- 5 giovani;
- 5 rappresentanti dei ragazzi;
- 8 responsabili di macro-zona.

Art. 28 – Le elezioni si svolgono sulla base di 5 liste:

- una lista dei Presidenti parrocchiali;
- 3 liste che raccolgono, rispettivamente, le candidature riferite agli adulti, ai giovani e ai rappresentanti dei ragazzi;
- una lista dei Responsabili di macro-zona formata dai candidati indicati dai Presidenti delle associazioni territoriali delle singole macro-zone.

Art. 29 – Ogni componente l'Assemblea diocesana partecipa - secondo il disposto dell'art. 19, comma 2 dello Statuto⁹ - alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma precedente e può esprimere un massimo di due preferenze per ognuna di esse e una sola preferenza per l'elezione del responsabile di macro-zona.

Art. 30 – Sono eletti, per le liste dei rappresentanti adulti, giovani e ACR, i due candidati di sesso maschile e le due candidate di sesso femminile che hanno rispettivamente ricevuto più voti, oltre al quinto candidato maggiormente votato; a parità di voto è eletto il più anziano in età.

⁹(art. 19.2 Statuto): “Quando per l'attribuzione di un incarico si richiede di eleggere o di designare un aderente che appartiene ad una determinata componente dell'Associazione, le relative procedure devono prevedere la partecipazione al voto di tutti i componenti dell'organo cui compete la votazione; il Regolamento stabilisce le norme per le candidature”

Art. 31 – Sono eletti, per la lista dei Presidenti, i cinque candidati maggiormente votati.

Art. 32 – Sono eletti, per la lista dei responsabili di macro-zona, i candidati maggiormente votati per ciascuna macro-zona.

Art. 33 – Fanno parte del Consiglio diocesano, oltre ai 28 membri eletti dall'Assemblea, anche i componenti della Presidenza diocesana che non siano già consiglieri, nonché i rappresentanti dei Movimenti diocesani interni ed esterni.

Art. 34 – I membri del Consiglio diocesano dell'Azione Cattolica fanno parte di diritto dell'Assemblea della Associazione Maria Freschi.

Art. 35 – Il Consiglio diocesano provvede alle nomine di sua competenza nella costituzione degli organismi statutari della Fondazione Brixia Fidelis.

Art. 36 – Il Consiglio diocesano è presieduto dal Presidente diocesano, coadiuvato dalla Presidenza diocesana.

Art. 37 – Il Consiglio diocesano è convocato dal Presidente diocesano ogni qualvolta lo stesso o un terzo dei membri del Consiglio medesimo ne faccia richiesta.

Art. 38 – I membri impossibilitati a presenziare alla riunioni del Consiglio diocesano devono giustificare la propria assenza al Segretario diocesano entro l'inizio della seduta. Coloro che dovessero risultare assenti senza giustificazione per tre volte consecutive decadono dall'incarico e vengono sostituiti dal primo dei non eletti della loro lista.

Art. 39 – Le delibere del Consiglio diocesano sono valide se ottengono la maggioranza dei voti espressi, essendo presente la maggioranza degli aventi diritto.

La Presidenza diocesana

Art. 40 – La Presidenza diocesana:

- promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità;
- cura costanti rapporti di comunione e di collaborazione con le comunità ecclesiali e con gli organismi attraverso i quali il Vescovo esercita il proprio ministero;
- assicura la stabile collaborazione con le strutture diocesane di coordinamento dell'apostolato dei laici;
- organizza l'attività del centro diocesano, avvalendosi di commissioni e gruppi di lavoro costituiti sulla base di progetti approvati dal Consiglio diocesano.

Art. 41 – Fanno parte della Presidenza diocesana:

- il Presidente diocesano;
- quattro Vicepresidenti (2 per gli adulti e 2 per i giovani);
- **il Responsabile e il Viceresponsabile dell'ACR;**
- il Segretario diocesano;
- l'Amministratore.

Art. 42 – Partecipano alle riunioni della Presidenza gli Assistenti diocesani, mentre i Segretari dei Movimenti sono convocati qualora il programma o i progetti ne richiedano la presenza.

Art. 43 – La Presidenza diocesana è convocata dal Segretario diocesano su proposta del Presidente.

Il Presidente diocesano

Art. 44 – Il Presidente diocesano è il segno dell'unità dell'Associazione diocesana, promuove e coordina l'attività della Presidenza, convoca e presiede il Consiglio diocesano, presiede l'Assemblea e rappresenta l'Associazione diocesana in ambito ecclesiale e civile.

Art. 45 – Il Presidente diocesano è nominato dal Vescovo che lo sceglie tra una terna di nomi formulata dal Consiglio diocesano nella prima seduta dopo l'Assemblea elettiva secondo le modalità riportate dal Regolamento nazionale¹⁰.

E) RAPPORTI CON FUCI E MEIC

Art. 46 – I gruppi FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) e MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale), che operano in Diocesi e che sono riconosciuti dagli organismi previsti dai rispettivi regolamenti, fanno parte dell'Associazione diocesana dell'Azione Cattolica Italiana e pertanto ne condividono lo Statuto. La comune ispirazione ideale con l'Azione Cattolica non pregiudica per FUCI e MEIC l'autonomia di iniziativa.

Art. 47 – Il raccordo tra Azione Cattolica, FUCI e MEIC è caratterizzato da:

- tensione all'incontro e alla solidarietà nella programmazione e realizzazione di comuni iniziative;
- rapporti di reciproca informazione tendente ad una vicendevole promozione.

Art. 48 – Le deliberazioni del Consiglio diocesano dell'Associazione sono impegnative anche per i gruppi FUCI e MEIC.

Art. 49 – I due Presidenti diocesani della FUCI ed il Presidente ed il Vicepresidente diocesani del MEIC sono membri del Consiglio diocesano di Azione Cattolica e, in quanto tali, partecipano all'Assemblea diocesana.

Art. 50 – Gli Assistenti diocesani nominati dal Vescovo per la FUCI e per il MEIC fanno parte del Collegio Assistenti.

F) GESTIONE AMMINISTRATIVA

Risorse, patrimonio, contributi associativi e funzioni amministrative del Consiglio diocesano

Art. 51 – L'Associazione non persegue fini di lucro e trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:

¹⁰ (Art. 10 lett. d Regolamento attuativo Statuto): “Per la designazione della terna: ogni Consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. La terna così composta viene comunicata alla competente autorità ecclesiastica con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo”.

- dalle quote associative dei soci;
- dai contributi e dalle liberalità erogate da privati (soci compresi), dallo Stato, dagli Enti ed Istituzioni pubbliche ed ecclesiali, e dagli organismi internazionali;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da contributi eventualmente versati da Fondazione Brixia Fidelis o Associazione Maria Freschi nell'ambito delle finalità statutarie loro proprie.

Art. 52 – L'Associazione diocesana promuove la propria attività anche con il ricorso a sovvenzioni finalizzate da parte di soggetti estranei all'ambito associativo dell'Azione Cattolica Italiana, oltre che a specifiche collaborazioni e al patrocinio di Enti e Istituzioni pubbliche.

Art. 53 – Il patrimonio in proprietà dell'Associazione è costituito da beni mobili funzionali allo svolgimento delle proprie attività.

Art. 54 – I contributi associativi dovuti annualmente da ciascun socio sono destinati a finanziare il funzionamento e le attività dell'Azione Cattolica Italiana con riferimento all'Associazione nazionale e all'Associazione diocesana di appartenenza.

Art. 55 – Il Consiglio diocesano fissa annualmente la misura del contributo associativo, disciplinandone il sistema di raccolta - curando che la richiesta ai soci venga fatta contestualmente sia per la quota relativa all'Azione Cattolica nazionale che per quella relativa all'Associazione diocesana - e definendola distintamente per ragazzi, giovani e adulti; essa può essere articolata anche per fasce di età e tenere conto dell'incidenza di più aderenti all'interno dello stesso nucleo familiare.

Art. 56 – La misura dei contributi va determinata – di norma in connessione con la approvazione del bilancio preventivo – in coerenza con le linee programmatiche deliberate dall'Associazione diocesana, nel quadro della situazione economica e finanziaria dell'Associazione medesima e nel rispetto dei criteri di trasparenza.

Art. 57 – Il Consiglio diocesano può deliberare di richiedere, in via straordinaria, agli associati il versamento di uno specifico contributo volontario vincolato al finanziamento di peculiari iniziative.

Art. 58 – Il Consiglio diocesano approva il regolamento di contabilità che contiene:

- l'ordinamento contabile;
- i criteri e le procedure per la formazione del bilancio preventivo e consuntivo; - i criteri e le procedure per l'acquisto di beni e servizi.

Comitato per gli Affari Economici

Art. 59 – La responsabilità amministrativa dell'Associazione diocesana spetta alla Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente e coadiuvato da un Comitato per gli Affari Economici con funzioni consultive.

Art. 60 – Il Comitato per gli Affari Economici è composto dall'Amministratore, che lo presiede, e da almeno due soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente.

Art. 61 – L'Amministratore si avvale delle funzioni consultive del Comitato per gli Affari Economici convocandolo ogni volta lo ritenga opportuno e almeno due volte all'anno allorché si debba provvedere a:

- elaborare il regolamento di contabilità;
- impostare un sistema di controllo interno di gestione, individuando procedure e sistemi gestionali in grado di consentire un'adeguata verifica dell'efficienza e dell'efficacia della gestione;
- formare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione diocesana;
- curare la gestione contabile, economica e finanziaria dell'Associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati; in particolare per la previsione di programmi e impegni che comportino oneri rilevanti per l'Associazione;
- discutere delle questioni economiche e amministrative ad esso sottoposte dall'Amministratore.

G) NORME FINALI

Art. 62 – Il presente Atto Normativo della Diocesi di Brescia – e così ogni sua eventuale modificazione – è approvato e diviene operativo ai sensi dell'art. 14 del Regolamento attuativo dello Statuto¹¹.

Art. 63 – Per tutto quanto non disciplinato nel presente Atto si rinvia alle disposizioni dello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e del suo Regolamento attuativo, nonché alle altre norme civili e canoniche direttamente applicabili.

¹¹ (art. 14 Regolamento attuativo Statuto): “1.L' Atto Normativo diocesano, di cui agli articoli 21 e 22 dello Statuto, è approvato dall' Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. 2.L' Atto Normativo diocesano diviene operativo a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare, espressa dal Consiglio nazionale secondo la procedura stabilita dai seguenti commi. 3.La Presidenza diocesana invia al Consiglio Nazionale l' Atto Normativo diocesano approvato dall' Assemblea diocesana, unitamente al verbale relativo ai lavori e all'approvazione da parte dell' Assemblea stessa. Il Consiglio nazionale, all' inizio del suo mandato, costituisce una Commissione consiliare con il compito di effettuare un esame istruttorio dell' Atto Normativo e della relativa documentazione nonché di attivare i necessari rapporti con la Presidenza diocesana per acquisire ogni ulteriore elemento di conoscenza, di chiarimento e di valutazione che ritenga opportuno per predisporre la proposta del giudizio di conformità da sottoporre al Consiglio nazionale. 5. La proposta, adeguatamente motivata, della Commissione consiliare deve concludersi con un giudizio positivo di conformità o con l' indicazione di integrazioni o modificazioni ritenute necessarie. 6.Il Consiglio nazionale, vista la proposta formulata dalla Commissione consiliare, dichiara, con adeguata motivazione, la conformità dell' Atto Normativo diocesano con la normativa statutaria e regolamentare nazionale. In alternativa dispone, qualora lo ritenga necessario, un supplemento d' istruttoria ovvero indica tutti gli opportuni emendamenti invitando l' Associazione diocesana ad approvare un nuovo Atto Normativo attenendosi ad essi. 7.L' Assemblea diocesana può conferire mandato al Consiglio diocesano di recepire le integrazioni richieste dal Consiglio nazionale all' Atto Normativo approvato dall' Assemblea stessa. 8.Il Consiglio nazionale adotta le proprie deliberazioni con voto favorevole dei due terzi dei presenti”.